

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 - "Disciplina della riproduzione animale".

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 - "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91".

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 - "Indicazioni operative di competenza regionale"

Iscrizione nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.

BORGHINI PAOLO - codice **RI0165F**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive modifiche ed integrazioni disposte con legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento d'esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale" che all'art. 21 "Pratica della inseminazione artificiale", disciplina le modalità di iscrizione per i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale, in appositi elenchi tenuti dalla competente regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le disposizioni operative regionali per l'attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994, che al punto 18 "Identificazione e codifica dei fecondatori" stabilisce le modalità per l'attribuzione di un codice univoco in ambito nazionale per i veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale;

VISTA l'istanza di iscrizione nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali tenuto dalla Regione Lazio presentata, con nota prot. n. 88854/15 del 13 giugno 2008, da BORGHINI PAOLO, nato a Rieti il 1-10-1977 ed ivi residente in loc. Poggio Fidoni, via Cavone, 9 - medico veterinario iscritto all'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Rieti al n. 165;

RILEVATO che la verifica documentale della predetta istanza per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.M. 403/2000, effettuata in data 1 luglio 2008 dall'Area D06 della Direzione Regionale Agricoltura congiuntamente con l'Area Sanità Veterinaria e tutela degli animali della Direzione Regionale Sistema Sanitario Regionale, ha dato esito positivo;

DETERMINA

per quanto in premessa,

1 - di iscrivere, nei termini e disposizioni di cui all'art. 21 del D.M. 403/2000, il medico veterinario **BORGHINI PAOLO**, nato a Rieti il 1-10-1977 ed ivi residente in loc. Poggio Fidoni – via Cavone, 9 - codice fiscale BRGPLA77R01H282E, nell'**elenco degli Operatori di inseminazione artificiale degli animali** tenuto dalla Regione Lazio .

2 - di assegnare al medico veterinario dott. Borghini Paolo il codice identificativo univoco a livello nazionale: **RI0165F**

3 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca dell' iscrizione qualora, previo parere dell'apposita Commissione, il sopra citato medico veterinario dott. Borghini Paolo si renda inadempiente ai seguenti obblighi:

- di rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri autorizzati;
- di mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- di utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- di certificare l'intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Regione. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato;
- di conservare i suddetti moduli per almeno tre anni;
- di utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione;
- di trasmettere i certificati di intervento fecondativo, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- di dare comunicazione, in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che dovrà attestare l'avvenuta distruzione;
- di comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al trattino precedente, al Recapito od al Centro autorizzato che ha fornito il materiale seminale.

4 - di disporre l'invio del presente provvedimento al medico veterinario dott. Borghini Paolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini



REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Agricoltura

AREA D06 Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari.

Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale

Area 4V15 Sanità Veterinaria

VERBALE DEL 1 LUGLIO 2008

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30”. D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, con la quale è stato approvato il *documento* “Indicazioni operative di competenza regionale”. Esame delle domande tendenti ad ottenere **l’iscrizione nell’ “elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali”**.

I sottoscritti **Coriolano Roberto**, funzionario dell’Area 06 “Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari” della Direzione Regionale Agricoltura e **Cecchini Roberta**, funzionario dell’Area 4V15 “Sanità Veterinaria” della “Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale”,

VISTA la normativa richiamata in oggetto, in particolare:

- il D.M. n. 403/2000, articolo 21 “Pratica della inseminazione artificiale”;
- il punto 10.2 “Iscrizione nell’elenco regionale” del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in base al quale l’iscrizione in commento avviene “sulla base della verifica documentale dei requisiti previsti, svolta congiuntamente dall’Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale e dall’Area F Prevenzione Collettiva e Servizi Veterinari del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale”;

il giorno **1 luglio 2008** presso la sede dell’Area 4V15 “Sanità Veterinaria” della “Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale”, in viale del Caravaggio n. 99, hanno effettuato la prevista verifica documentale della/e istanza/e di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali, presentata/e da:

1. **BORGHINI PAOLO**, nato a Rieti il 1-10-1977 ed ivi residente in loc. Poggio Fidoni - via Cavone, 9 - iscritto all’Ordine dei medici veterinari della provincia di Rieti al n. 165;

L’esito della predetta verifica documentale è stato favorevole e, pertanto, **si propone** di iscrivere la persona sopra indicata nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.

FIRMATO

Roberto Coriolano

Roberta Cecchini